

# **CONTRATTO DI VIAGGIO**

## **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI**

### **1) ORGANIZZAZIONE TECNICA**

L'organizzazione tecnica del viaggio, limitatamente ai servizi offerti per ciascuna proposta, è curata dall'agenzia Planet Team Viaggi di Verona, Via Lungadige Porta Vittoria n. 21 (tel. 045/8005167). Il contratto è regolato dal Decreto Legislativo n.206 del 6/9/2005 – attuativo della direttiva CEE n. 90/314 - nonché dalla Legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 e dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/29 sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con l.19/5/32 n.41. La responsabilità dell'organizzatore del viaggio non può – in nessun caso – eccedere i limiti previsti dalle leggi sovra richiamate.

### **2) CONTENUTO DEL CONTRATTO**

Il contratto, inoltre, è regolato dalle Condizioni Generali qui di seguito riportate ed ha per oggetto il programma specifico scelto dal partecipante.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **1) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il contratto si intende perfezionato al momento del ricevimento dell'allegata scheda di iscrizione debitamente completata in ogni sua parte e sottoscritta, nonché del pagamento dell'anticipazione delle spese richiesta nella scheda stessa.

L'accettazione dell'iscrizione è subordinata alle disponibilità dei posti. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato nel termine di scadenza previsto nella scheda di iscrizione allegata.

Il mancato incasso da parte dell'Organizzazione del viaggio dei pagamenti di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa dal contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

### **2) QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

Le quote individuali di partecipazione indicate nel programma specifico sono calcolate per persona in base alla partecipazione minima di persone prevista per ciascun viaggio.

Il prezzo del viaggio potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti

### **3) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA**

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro.

### **4) ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO**

Nel caso in cui il viaggio per cause di forza maggiore e, comunque, non dipendenti dall'organizzatore, venisse annullato, l'organizzatore rimborserà integralmente le quote ricevute. A tale proposito si specifica che scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, problemi tecnici o simili, che possono causare modifiche anche sostanziali al programma di viaggio, costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili né all'organizzatore né ai vettori né ad altre organizzazioni che partecipano all'organizzazione del viaggio. L'organizzatore può ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di viaggiatori per l'effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In tal caso l'organizzatore deve dare notizia al partecipante dell'annullamento del viaggio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza impegnandosi a restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo.

Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non saranno rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.

### **5) DIRITTO DI RECESSO, RINUNCE E PENALI**

In caso di rinuncia al viaggio, le penali sono le seguenti:

- 30 giorni prima del viaggio: perdita caparra (salvo sostituzione persona).
- 60 giorni prima del viaggio: perdita metà caparra (salvo sostituzione persona)

L'organizzazione si riserva la facoltà, ove non fosse possibile una sostituzione con altro partecipante, di trattenere tutte le spese comunque sostenute per conto del rinunciatario. La restituzione di quanto versato (se dovuta), al netto delle somme trattenute, avverrà successivamente alla chiusura contabile del viaggio. La sostituzione dei rinunciatari sarà a cura e a discrezione dell'organizzazione.

Nessun rimborso sarà accordato a coloro che non dovessero presentarsi alla partenza, o non potessero effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei documenti personali per l'espatrio o dovessero rinunciare durante lo svolgimento del viaggio.

Il mancato versamento del saldo, nei termini previsti nella scheda di iscrizione, causerà l'esclusione dal viaggio e la trattenuta delle spese come sopra specificato.

#### **6) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI**

I partecipanti al viaggio devono essere muniti di tutti i documenti necessari all'effettuazione del viaggio, passaporto individuale o altro documento valido per tutti i Paesi toccati, nonché dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico e al paese di destinazione.

#### **7) REGIME DI RESPONSABILITA'**

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, o da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

#### **8) LIMITI DEL RISARCIMENTO**

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

#### **9) RESPONSABILITÀ DEI VETTORI**

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

#### **10) RECLAMI**

Eventuali inadempimenti, o non perfetti adempimenti dell'organizzatore, dovranno essere denunciati, con lettera raccomandata, - ed a pena di decadenza - entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro del viaggio.

#### **11) ASSICURAZIONI**

Ai sensi dell'art. 99 d. lgs. n. 206/05 la Planet Team Viaggi s.r.l è coperta dalla polizza Responsabilità Civile e Rischi Diversi n. 415.69.23/A stipulata con la Navale Assicurazioni, per la responsabilità civile verso il viaggiatore e per il risarcimento dei danni di cui agli art. 94 e 95 del decreto medesimo.

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 d. lgs. 206/05), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 100 n.1 d. lgs. n.206/05).

A tutti i partecipanti viene inoltre offerta la possibilità di stipulare una polizza assicurativa Navale - Società Gruppo Unipol (polizza Navale Nr 4156923) che prevede un rimborso per spese mediche all' estero di massimo 3.000 € con franchigia di 40 €, assicurazione bagaglio di 500 € con nessuna franchigia.

Il dettaglio delle prestazioni è indicato nella polizza che verrà consegnata ai partecipanti prima della partenza. Il partecipante può inoltre stipulare ulteriori polizze facoltative, in particolare per l'integrazione della suddetta polizza assicurativa Navale.

#### **12) FORO COMPETENTE**

Ogni eventuale controversia sarà di esclusiva competenza del foro di Verona.

#### **ORGANIZZAZIONE TECNICA: PLANET VIAGGI srl**

Aut. Prov.le n° 37/99 del 12/10/1999 - Programmi trasmessi alla Provincia di Verona in data 30/03/2012.

#### **COMUNICAZIONE SUL TURISMO SESSUALE**

Ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006, la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

#### **PRIVACY**

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della società delle prestazioni che formano oggetto dell'offerta di viaggio. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.